



**COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA**  
**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**

**ORDINANZA SINDACALE**

N. <sup>98</sup> del 18 DIC. 2020

**OGGETTO:** *MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. INTEGRAZIONE E MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N.95 DEL 07.12.2020*

**IL SINDACO**

**VISTO** il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 con il quale sono state adottate “Misure urgenti connesse con la proroga (31 gennaio 2021) della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”

**RICHIAMATI**

- il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, convertito dalla Legge n. 13 del 05.03.2020;
- il Decreto Legge 25.03.2020 n.19, rubricato “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 convertito dalla Legge n.35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito dalla Legge 14.07.2020 n. 74;

**VISTO** il DPCM del 3 dicembre 2020;

**VISTA** l’Ordinanza del Ministero della Salute del 5 dicembre 2020;

**VISTA** l’Ordinanza Sindacale n. 95 del 07.12.2020;

**RICHIAMATI** i contenuti del suddetto DPCM e della suddetta Ordinanza, di immediato interesse per la nostra comunità;

**CONSIDERATO** l’evolversi della situazione epidemiologica;

**ATTESA** la necessità, per quanto su indicato, di dover adottare misure sia ottemperanti alle suddette norme nazionali che aderenti alla contingente situazione locale;

**PRESO ATTO** che le richiamate norme nazionali si pongono come obiettivo il distanziamento sociale, l’adozione di tutte le misure prudenziali ivi compreso l’uso della mascherina, il divieto di ogni forma di assembramento, al fine di contenere e limitare la diffusione del Covid-19;

**VISTO** l’art. 50 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;

**ORDINA**

per i motivi esplicitati in premessa, a far data da oggi **18.12.2020** e fino al **15.01.2021**, salvo proroghe o diversi e successivi Provvedimenti Governativi o Regionali, le misure di seguito indicate, ad integrazione e modifica dell’Ordinanza n.95 del 7 dicembre 2020.

**ORARI APERTURA E CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI**

A tutti gli esercizi commerciali al dettaglio è alle attività di servizi alla persona (parrucchiere, barbieri, centri estetici, lavanderie) è consentita, ferma restando l'apertura alle ore 8.00, la possibilità di chiudere fino alle ore 20.00, fatta eccezione per le locali medie strutture di vendita, le farmacie e le parafarmacie, per cui la chiusura è consentita fino alle ore 21.00.

Tutti gli esercizi commerciali e le attività di servizi alla persona, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole e fiorai, dovranno restare chiusi i giorni festivi così come qualsivoglia forma di mercato rionale o vendita ambulante e dei produttori propri. E' tuttavia consentita, per tutti gli esercizi commerciali, l'apertura nelle giornate del 20 e 27 dicembre 2020 e del 3 gennaio 2021.

## AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 16 maggio 2020, n.33, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del Codice Penale, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – convertito in legge n. 35/2020, da euro 400 ad euro 3.000, oltre alla eventuale chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

Informa altresì che le misure sopra indicate potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza, nonché in base a nuove indicazioni governative o regionali

## DISPONE

Che copia della presente:

venga pubblicata sul sito web del Comune di San Ferdinando di Puglia al fine di darne la massima diffusione;

venga notificata:

- al Sig. Prefetto di Barletta Andria Trani;
- all'ASL BAT;
- al Comando Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri di San Ferdinando di Puglia;
- alla Tenenza della Guardia di Finanza di Margherita di Savoia
- al Presidente del Consiglio Comunale di San Ferdinando di Puglia;
- ai Capigruppo Consiliari del Comune di San Ferdinando di Puglia;
- al Segretario Generale;
- ai Capi Settore del Comune di San Ferdinando di Puglia per gli atti consequenziali;

**Al Comando della Polizia Locale è demandato il controllo per il rispetto della presente ordinanza.**

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione davanti al Tar Puglia e/o in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199)

Dalla Residenza Municipale, 18.12.2020

IL SINDACO  
Dott. Salvatore PUTTILLI

